

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

**Présidence de la Région**  
**Presidenza della Regione**

**All'Amministrazione Regionale**  
Dipartimento personale e organizzazione –

Agli **Enti Locali** della Valle d'Aosta

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. – Vs. rif.

Agli **Enti pubblici** del Comparto Unico  
Regionale

Aoste / Aosta

**LORO SEDI**

**P.C.**

Alle **Organizzazioni Sindacali F.P.**  
Area Categorie  
Comparto Unico Regionale

**LORO SEDI**

***CIRCOLARE n. 3 - del 29 12 2024***

**OGGETTO:** Applicazione dell'Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale, parte economica, per il triennio 2022/2024 e per la modificazione dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010 e successivi accordi.

Con la presente circolare si informa che in data **6 dicembre 2024** è stato sottoscritto l'Accordo di cui all'oggetto che è pubblicato sul sito istituzionale del C.R.R.S. all'indirizzo <http://crs.regione.vda.it>, di seguito si illustrano i contenuti del contratto con particolare riguardo alle nuove disposizioni contrattuali, agli istituti economici di nuova introduzione ed a quelli la cui disciplina è stata modificata rispetto alla precedente.

**All'articolo 1** si dispone che:

- il contratto in argomento ha durata triennale e riguarda il triennio economico 2022/2024, pertanto tutti i costi derivanti dall'applicazione del contratto in argomento devono essere finanziati dalle risorse accantonate per il rinnovo contrattuale 2022/2024 (comma 1);
- gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo e pertanto dal 1° gennaio 2025, fatti salvi i casi in cui sia prevista una decorrenza diversa (comma 2);
- gli stipendi dovranno essere adeguati entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione (comma 3);
- gli arretrati dovranno essere erogati entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione con facoltà per gli enti di poter provvedere al pagamento degli arretrati anche in due tranches, la prima pari ad almeno il 60% dell'ammontare complessivo entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto collettivo e la seconda, pari al saldo, entro i successivi 60 giorni (comma 3).
- le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non saranno sostituite dal successivo contratto collettivo.

### **Stipendi tabellari (Articoli 2 e 3)**

Gli stipendi tabellari sono stati rideterminati alle decorrenze del 1/1/2022 (Tabella A)), del 1/1/2023 (Tabella B)), e del 1/1/2024 (Tabella C)). Gli importi stipendiali di cui alle succitate tabelle sono riferiti a 12 mensilità, pertanto occorre aggiungere la tredicesima mensilità. Sono confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile ove acquisiti (*Articolo 2*).

Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione è previsto il rinvio allo stipendio tabellare e che, nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza dell'accordo in argomento, gli incrementi stipendiali hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi stabiliti ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza (*Articolo 3*).

### **Quarta e quinta progressione (Articoli 4 e 5)**

Con l'articolo 4, che modifica il comma 1 dell'art. 141 del Testo Unico delle categorie del 13/12/2010, così come modificato dal C.C.R.L. del 16.04.2013, dal C.C.R.L. del 7.12.2017, dal C.C.R.L. del 7.11.2018 e dal C.C.R.L. del 31.05.2023, sono stati rivalutati, dal 1/1/2025, i valori del Fondo per la quarta e per la quinta progressione come indicato nella seguente tabella.

VALORI DI FINANZIAMENTO DEL FONDO PROGRESSIONI A DECORRERE DAL 1/1/2025 A VALERE SULLE RISORSE DEL TRIENNIO 2022/2024				
POSIZIONE ECONOMICA		IMPORTI DESTINATI ALLA 4A PROGRESSIONE		IMPORTI DESTINATI ALLA 5A PROGRESSIONE
A	€	271,53	€	560,55
B1	€	293,32	€	605,58
B2	€	307,92	€	635,70
B2S	€	317,39	€	655,22
B3	€	318,88	€	658,32
C1	€	329,81	€	680,89
C2	€	370,75	€	765,39
D	€	429,26	€	886,20

Con l'articolo 5 che sostituisce il comma 4 dell'articolo 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive) del Testo Unico del 13.12.2010, così come modificato dal C.C.R.L. del 7/12/2017 e integrato dal C.C.R.L. del 7.11.2018, sono stati rideterminati i nuovi valori di incremento per la quarta e per la quinta progressione che decorrono dal 1/1/2025 e che sono finanziati, dalla medesima decorrenza, dal Fondo progressioni di cui all'art. 141 del Testo Unico delle categorie del 13/12/2010:

VALORE DI INCREMENTO DAL 1/1/2025				
POSIZIONE ECONOMICA		INCREMENTO 4A PROGRESSIONE		INCREMENTO 5A PROGRESSIONE
A	€	493,68	€	1.003,28
B1	€	533,32	€	1.083,85
B2	€	559,85	€	1.137,76
B2S	€	577,08	€	1.172,77
B3	€	579,77	€	1.178,24
C1	€	599,66	€	1.218,67
C2	€	674,08	€	1.369,90
D	€	780,46	€	1.586,09

E' stabilito che per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli Enti procedono alla liquidazione degli arretrati stipendiali dalla prima alla quinta progressione senza ricostituire il Fondo per la quarta e per la quinta progressione per le medesime annualità. (Articolo 5)

### **Salario di risultato**

Con l'articolo 6, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 135 (Salario di risultato) del Testo Unico del 13.12.2010 così come sostituito dal C.C.R.L. del 7.12.2017 e dal C.C.R.L. del 12.12.2023, è stato rideterminato l'importo minimo medio del salario di risultato che è stato aumentato da euro 900,00 a euro **1.500,00**. Tale rideterminazione è stata possibile per effetto dell'aumento della quota annua pro-capite destinata al Fondo Unico Aziendale di cui all'art. 153 del Testo Unico del 13.12.2010, come di seguito illustrato.

### **Fondo Unico Aziendale**

Il C.C.R.L. del 6/12/2024 è intervenuto anche sul Fondo Unico Aziendale sia per quanto concerne la costituzione (art. 7) sia che per il suo utilizzo (art. 8)

Con l'articolo 7, che sostituisce l'articolo 153 (Costituzione del fondo unico aziendale e di ambito – FUA) del Testo Unico del 13.12.2010, così come sostituito dal C.C.R.L. del 7/12/2017 e dal C.C.R.L. del 31.05.2023, è stato operato un aumento graduale dell'importo unitario destinato alla costituzione del Fondo Unico Aziendale come di seguito illustrato:

- al comma 1 è stabilito, per l'anno 2023, un nuovo valore da destinare annualmente per sostenere tutte le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi pari a € 2.095,00;
- al comma 2 è stabilito, per l'anno 2024, un nuovo valore da destinare annualmente per sostenere tutte le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi pari a € 2.250,00, l'importo deve essere moltiplicato per il numero di dipendenti in forza, e rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale di lavoro, al 31.12.2023.

Pertanto, dal 01.01.2024, l'importo unitario da destinare al Fondo Unico Aziendale ammonta a euro 2.250,00 per ciascun dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

- il comma 3 non ha subito modifiche;
- al comma 4 si è provveduto ad aumentare il valore unitario di costituzione del Fondo Unico Aziendale per il Corpo Valdostano dei vigili del fuoco e per il Corpo Forestale della Valle d'Aosta, da euro 1.503,00 (in virtù delle disposizioni di salvaguardia previste dal D.L. 78/2010) a euro 2.095,00 per l'anno 2023.
- al comma 5 è stabilito che, a chiusura delle posizioni relative all'anno 2023, a tutto il personale avente diritto (cioè tutto il personale che ha ricevuto una valutazione della performance per l'anno 2023 spetta, a titolo di arretrato di salario di risultato, un

importo medio pari a euro 825,00, sulla base della valutazione ottenuta e secondo quanto previsto dai rispettivi sistemi di misurazione e valutazione della performance.

### **Indennità per funzioni prefettizie**

E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità per funzioni prefettizie al fine di indennizzare il personale appartenente alla categoria D che svolge compiti e funzioni prefettizie con delega di firma conferita con decreto del Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, in ragione della complessità e delle responsabilità afferenti alle predette funzioni. L'indennità ammonta a euro 10.000,00 annui lordi suddivisi per 12 mensilità da erogare mensilmente e grava sul Fondo Unico Aziendale. (*Articolo 10*)

### **Indennità operatori area di vigilanza municipale**

Nelle more della riforma della disciplina relativa alla polizia locale, con l'articolo 11 che sostituisce l'articolo 161 (Indennità operatori area di vigilanza municipale) del Testo Unico del 13.12.2010, è stato stabilito, con decorrenza 01.01.2025:

- un aumento dell'indennità già prevista a favore del personale dell'area di vigilanza inquadrato in categoria C, posizione C1, da euro 970,00 a euro 1.300,00;
- assegnazione della medesima indennità, per l'importo di euro 1.500,00, a favore del personale dell'area di vigilanza inquadrato in categoria C, posizione C2.

### **Indennità di sede**

Con l'articolo 12 che sostituisce l'articolo 166 (Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione) del Testo Unico del 13.12.2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 31.5.2023, si è proceduto ad aumentare l'indennità prevista a favore del personale assegnato in utilizzazione o in posizione di comando negli uffici di collegamento della Regione nelle sedi estere al fine di adeguare l'indennità medesima al costo della vita; l'indennità attuale pari a euro 850,00 mensili è stata aumentata a euro 1.500,00 mensili per 12 mensilità, con decorrenza 01.01.2025.

### **Utilizzo del Fondo Unico Aziendale**

**Con l'articolo 8** che sostituisce l'articolo 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo Unico del 13.12.2010, così come sostituito dal C.C.R.L. del 9.09.2016, dal C.C.R.L. del 7.12.2017, dal C.C.R.L. del 7.11.2018, dal C.C.R.L. del 31.05.2023 e dal C.C.R.L. del 12.12.2023, si è provveduto ad aggiungere, al comma 1, le ulteriori voci introdotte o modificate dal C.C.R.L. del 6/12/2024, gravanti sul Fondo Unico Aziendale dal 1/1/2025:

- lett. h) - Indennità per funzioni prefettizie di cui all'articolo 10 del C.C.R.L. del 6/12/2024;

- lett. i) - Indennità operatori area di vigilanza municipale di cui all'articolo 161 del Testo Unico del 13.12.2010, per i seguenti importi:
  - o euro 330,00 dato dalla differenza tra 1.300,00 euro e 970,00 euro, dovuto alla categoria C1;
  - o euro 1.500,00 per quanto concerne l'indennità riconosciuta dal 1/1/2025 al personale appartenente alla categoria C2.

L'articolo 8,

- al comma 3, esplicita il nuovo importo minimo medio stabilito per il salario di risultato dal precedente art. 6, che, in ragione del notevole aumento della quota pro-capite destinata alla costituzione del Fondo Unico Aziendale, è stato aumentato a euro 1.500,00 al fine di attribuire maggior peso alla meritocrazia, in linea con l'indirizzo del Ministro della Funzione Pubblica.
- al comma 5:
  - è stato rivalutato l'importo relativo all'indennità legata ai progetti di gruppo da euro 2.000,00 a euro 2.500,00;
  - è stato stabilito che se un dipendente partecipa contemporaneamente a più progetti di gruppo o a un progetto di gruppo e a un'attività per particolari esigenze di servizio, non può percepire un importo complessivo superiore a 3.000,00 euro (in precedenza tale limite era pari a euro 2.500,00).

**Con l'articolo 9** che sostituisce l'articolo 174 (Indennità per attività per particolari esigenze di servizio) del Testo Unico del 13.12.2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 7.12.2017, è stato aumentato l'importo relativo all'indennità per attività per particolari esigenze di servizio che è passato da euro 2.000,00 a euro 2.500,00.

\*\*\*\*\*

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del C.R.R.S. all'indirizzo <http://crrs.regione.vda.it> sotto il menu "circolari".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO  
REGIONALE PER LE RELAZIONI  
SINDACALI  
Ornella BADERY